

COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

PROVINCIA DI VICENZA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 05/10/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Tale provvedimento ricognitivo – si è attenuto alle “alle linee di indirizzo per la revisione straordinaria” approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017”.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

| Progressivo | Denominazione società | Tipo di partecipazione | Attività svolta | % Quota di partecipazione | Motivazioni della scelta |
|-------------|------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Impianti Astico srl | Diretta | COSTRUZIONE, MANUTENZIONE RINNOVO RETI IDRICHE | 3,42 | sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 .Stretta necessità della società alle finalità dell'ente, in particolare per la valorizzazione del patrimonio relativo agli impianti idrici e di depurazione del Comune in sinergia con tutti gli impianti dei Comuni dell'area, come definito dal gestore d'ambito Aato. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, di dichiara che ricorre solamente la condizione dell'assenza di dipendenti assunti, in quanto la società si avvale del personale di società esterna tramite uno specifico contratto di servizio, al fine del contenimento dei costi. Per tale motivo i 24 Comuni soci si sono proposti di individuare, compatibilmente con le norme di settore vigenti, i possibili istituti del diritto societario in forza dei quali procedere all'eventuale cessazione della società, anche alla luce di due precisi elementi:1) la demanialità di reti e impianti del Servizio Idrico Integrato 2) la presenza nel patrimonio della società di immobilizzazioni non vincolate alla proprietà pubblica (nello specifico centrali idroelettriche). |
| 2 | Alto Vicentino Ambiente srl | Diretta | gestione servizio rifiuti solidi urbani | 1,78 | sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 :stretta necessità della società alle finalità dell'ente, per poter gestire servizi pubblici locali di particolare rilevanza in termini ambientali quali la gestione dei rifiuti. La scelta dell'affidamento in house è stata fatta con delibera CC n. 17 del 3/3/1997 con la trasformazione del Consorzio smaltimento Rifiuti Bacino V12 e in data 24/3/1999 fu firmato un contratto di durata trentennale. I termini economici del costo dei servizi vengono comunque rivisti ogni anno in occasione della redazione del PEF (piano economico finanziario) e sono ritenuti dall'amministrazione di effettiva convenienza in rapporto alla qualità dei servizi erogati. Pertanto la scelta viene valutata dall'Ente a tuttoggi sostenibile in termini di costo-opportunità . I numeri del bilancio confermano che le operazioni di razionalizzazione e contenimento della spesa continuamente messe in campo dal management, anche su input delle amministrazioni socie, consentono utili di gestione e tariffe inalterate o in riduzione per i cittadini. Si precisa che non che non ricorre alcuna delle condizioni di cui alla scheda 03.02 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------|------------------------------------|------|---|
| 3 | Alto Vicentino Servizi spa | Diretta | gestione servizio idrico integrato | 1,41 | sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 .stretta necessità della società alle finalità dell'ente, in particolare per la gestione di un servizio essenziale qual è il ciclo dell'acqua. La gestione degli impianti idrici e di depurazione del Comune in sinergia con tutti gli impianti dei Comuni dell'area,consente l'ottimizzazione del servizio e il contenimento dei costi.Le tariffe sono comunque definite, a termini di legge, dal gestore d'ambito Aato Bacchiglione. L'erogazione del servizio mediante la società partecipata garantisce politiche sovracomunali che rafforzano la gestione condivisa a livello territoriale di un servizio pubblico locale di interesse generale. IN riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, si conferma che che non ricorrono le condizioni ivi indicate. Si sta concretizzando l'operazione di aggregazione con altra società operante nello stesso settore (Acque Vicentine) che dovrebbe concludersi entro fine 2017. |
| | | | | | |
| | | | | | |

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

| Azione di razionalizzazione | Denominazione società | % Quota di partecipazione | Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria |
|-----------------------------|---|---------------------------|--|
| Cessione/Alienazione quote | | | |
| | | | |
| | | | |
| Liquidazione | Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie Tranvie Vicentine spa | 0,03 | Delibera di G.C. n. 53 del 08.06.2016: "Alienazione azioni ferrovie e tramvie vicentine spa (FTV) (Attesa conclusione iter procedura di liquidazione della Società) |
| | | | |
| | | | |
| Fusione/Incorporazione | Alto Vicentino Servizi spa | 1,41 | Il deposito del progetto con tutta la documentazione inerente è stato fatto il 30/06/2017 (conclusione operazione stimata entro il 2017) |
| | | | |
| | | | |

Con delibera di C.C. n. 45 del 19/12/2018 si è dato atto che le misure previste dal suddetto piano sono state sostanzialmente eseguite, con particolare riferimento alla procedura di liquidazione della società Ftv spa -Ferrovie e Tranvie Vicentine, il cui bilancio finale di liquidazione è stato approvato il 29/12/2017 e pertanto la società risulta chiusa al 31/12/2017 con cancellazione dal Registro Imprese.

Il comune di Cogollo del Cengio al 31/12/2017 risulta pertanto titolare delle seguenti partecipazioni societarie dirette:

Alto Vicentino Ambiente srl (AVA) quota 1,78%

Viacqua spa quota 0,677%

Impianti Astico quota 3,42 %;

e della società Erav srl (in liquidazione) in via indiretta per il tramite di Impianti Astico srl (che ne possiede il 50%)

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo

controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19-12-2018 si era approvata la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Cogollo del Cengio detiene partecipazioni, dirette o indirette ed un nuovo piano di razionalizzazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

La ricognizione effettuata come da allegato B) non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

Il precedente piano approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 19-12-2018, alla data di redazione del presente atto, risulta concluso come sotto riportato.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

| Modalità di attuazione | Denominazione società | % Quota di partecipazione | Tempi di attuazione |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Cessione/Alienazione quote | | | |
| Liquidazione | E.R.A.V. S.r.l (indiretta) | 4,50 | Concluso con cancellazione società dal registro imprese in data 24/09/2019 a seguito liquidazione iniziata nel 2018 |
| Fusione/Incorporazione | | | |

Per quanto riguarda le altre partecipazioni societarie possedute, per le quali si conferma il mantenimento, si evidenzia quanto segue:

– **Impianti Astico S.r.l. (PARTECIPATA DIRETTA) –Mantenimento senza interventi**

Ai sensi dello statuto aziendale la società ha per oggetto la costruzione, la manutenzione ed il rinnovo delle reti idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, dei relativi impianti e strutture; la progettazione e la realizzazione, costruzione esclusa, e la gestione di opere civili, meccaniche ed idrauliche e di infrastrutture primarie e secondarie; lo svolgimento di studi, modelli e ricerche nei settori sopra indicati.

Impianti Astico S.r.l. ha messo in liquidazione la società E.R.A.V. Srl (partecipata indiretta della società Impianti Astico Srl e Impianti Agno srl) in data 27/09/2018. Il personale di E.R.A.V. srl è stato assorbito, in quota parte, da entrambe le società a decorrere dal 01/01/2019 a seguito conclusione della procedura con cancellazione dal registro delle imprese in data 24/09/2019.

– **Alto Vicentino Ambiente S.r.l. (PARTECIPATA DIRETTA) –Mantenimento senza interventi**

L'attività svolta da Alto Vicentino Ambiente srl "gestione rifiuti urbani e speciali" si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale come definito dall'art. 2, comma 1 lettera h). Si tratta quindi di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P.

– **Viacqua Spa (PARTECIPATA DIRETTA) –Mantenimento senza interventi**

L'attività svolta da Viacqua SPA "gestione del servizio idrico integrato" si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale come definito dall'art. 2, comma 1 lettera h). Si tratta quindi di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P.

– **Viveracqua S.c.a.r.l. (PARTECIPATA INDIRETTA TRAMITE Viacqua Spa)- Mantenimento senza interventi**

Cogollo del Cengio, li 12/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Bertoia Livio